



**Associazione
Dom Franco**

O.N.L.U.S.

Via Belenzani, 53 — 38122 Trento

C.F. 96070000227

www.associazionedomfranco.it

(Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 della legge 11/08/1991 n° 266)

STATUTO SOCIALE

**Testo aggiornato con le modifiche apportate dall'Assemblea
Straordinaria dei soci di data 8 aprile 2017**

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "*Associazione Dom Franco*".
2. L'Associazione ha sede in Trento.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. Eventuale cambiamento della sede non comporta modifica statutaria.

Art. 2 - Natura e limiti

1. L'Associazione "*Dom Franco*" è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Legge n° 266/91 nonché delle altre leggi statali e provinciali.

Art. 3 - Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
2. Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con le maggioranze previste all'articolo 11.

Art. 4 - Scopi

1. L'Associazione "*Dom Franco*" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale e non persegue scopi di lucro.
2. Non distribuisce, tra gli associati, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza. Impegna gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
3. Essa fa specifico riferimento alla linea di pensiero e di prassi di Dom Franco Masserdotti, particolarmente attenta alla crescita integrale (spirituale e sociale) delle classi più deboli della società in generale e del mondo impoverito in particolare.

Art. 5 - Attività

1. Le attività principali dell'Associazione sono:
 - sostenere e promuovere iniziative e progetti nei Paesi poveri ed in via di sviluppo, con particolare riferimento al Brasile, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di quelle popolazioni;
 - valorizzare e partecipare ad iniziative di solidarietà sociale, civile e culturale in genere, con particolare riferimento a quelle rivolte alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;
 - svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione atte a sviluppare negli individui spirito di solidarietà e condivisione nei confronti delle problematiche socio-economiche delle aree povere del mondo;
 - fungere da referente per singoli o gruppi nel mantenere vivo il pensiero di Dom Franco e nel far convergere risorse verso progetti programmati.

Art. 6 - Norme sul funzionamento interno dell'Associazione

1. Il funzionamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 - Ammissione dei soci

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Non possono essere soci gli enti commerciali, ad eccezione di quelli che nel loro statuto prevedono il divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.

3. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Contro l'eventuale diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

4. Su proposta del Consiglio Direttivo possono essere ammessi, in qualità di soci onorari, persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo dell'Associazione.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde:

- per decesso;

- per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 365 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;

- per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;

- per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

2. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

3. Il socio deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

3. I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell'Associazione.

4. Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente.
5. Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso altri soci e verso l'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
6. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 10 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
2. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o a richiesta di un quinto degli aderenti.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, e-mail o fax).
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 12 - Validità e funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - discute ed approva il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approva il programma delle attività sociali;
 - nomina il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
 - discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
5. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7. Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro socio.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri compreso tra 5 (cinque) e 11 (undici), compreso il Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
4. Compete al Consiglio Direttivo la stesura del rendiconto consuntivo e la predisposizione dei programmi di attività.
5. Raccoglie le richieste di adesione e cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci.
6. Nomina il Segretario Tesoriere fra i propri membri.
7. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo effettua le cooptazioni necessarie fra gli iscritti all'Associazione sottoponendole per ratifica alla prima Assemblea ordinaria utile.
8. I membri del Consiglio Direttivo svolgono il loro incarico gratuitamente.

Art.14 - Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli aderenti a maggioranza dei presenti. Presiede il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione e può affidare deleghe ai membri del Consiglio Direttivo per il buon andamento dell'attività.
4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o - in subordine - dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
5. Il Presidente svolge il proprio incarico gratuitamente.

Art. 15 - Risorse economiche

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà raccogliere fondi mediante:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati o di Enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività commerciali e produttive marginali nel rispetto della normativa vigente.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo o simile.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni legislative in materia di Organizzazioni di volontariato.